



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1648

Istituzione dell'Istituto per la memoria e la cultura del popolo meridionale (IMCPM)

16/12/2025 - 00:04

Indice

1. DDL S. 1648 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1648	4

1. DDL S. 1648 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1648

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)

Istituzione dell'Istituto per la memoria e la cultura del popolo meridionale (IMCPM)

Iter

21 ottobre 2025: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1648

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Gianluca Cantalamessa \(LSP-PSd'Az\)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **16 settembre 2025**; annunciato nella seduta n. 341 del 16 settembre 2025.

Classificazione TESEO

ISTITUZIONE DI ENTI, MEZZOGIORNO, CENTRI E ISTITUTI DI STUDIO E DOCUMENTAZIONE

[Articoli](#)

PERSONALITA' GIURIDICA (Art.1), NAPOLI (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 6), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.2), DONAZIONI E LIBERALITA' (Art.3), DIVIETI (Art.3), STATUTI (Artt.3, 6), UTILI DI ESERCIZIO (Art.3), ASSOCIAZIONI (Art.4), ORGANI DIRETTIVI DI ENTI E AMMINISTRAZIONI (Art.5), PRESIDENTI E VICE PRESIDENTI (Art.5), MINISTERO DELLA CULTURA (Art.6), CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (Art.5), ASSEMBLEE DI SOCIETA' E DI ENTI (Art.5), DECRETI MINISTERIALI (Art.6)

Assegnazione

Assegnato alla [7^a Commissione permanente \(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica\)](#) **in sede redigente** il 21 ottobre 2025. Annuncio nella seduta n. 356 del 21 ottobre 2025.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 9^a (Industria e agricoltura), 10^a (Sanità e lavoro), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1648

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1648

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **CANTALAMESSA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 2025

Istituzione dell'Istituto per la memoria e la cultura del popolo meridionale (IMCPM)

Onorevoli Senatori. - La memoria storica e la cultura dei popoli meridionali rappresentano un patrimonio fondamentale per l'identità collettiva nazionale. Il Mezzogiorno d'Italia ha una storia millenaria che affonda le radici nell'epoca greca e romana, attraverso i regni medievali e borbonici, e arriva fino alle vicende del Risorgimento e dell'Unità d'Italia. Tuttavia, spesso queste tradizioni e conoscenze sono state marginalizzate o trascurate, sia a livello istituzionale che sociale. Il presente disegno di legge intende colmare questa lacuna, promuovendo la valorizzazione delle specificità culturali del Sud Italia attraverso interventi normativi mirati.

Ripercorrendo sinteticamente il ruolo che il Meridione del Paese ha avuto nella storia dell'umanità, è fondamentale ricordare le principali tappe storiche a cominciare dal periodo che va dall'VIII al V sec. a.C., quando il Sud Italia fu sede di importanti colonie greche, come Taranto, Siracusa e Crotona, che hanno lasciato un'eredità culturale unica in termini di architettura, filosofia e arte.

Dal III sec. a.C. al V sec. d.C. molte città meridionali, come Napoli, Benevento e Capua, furono centri strategici dell'Impero romano, con un contributo significativo alla cultura e all'organizzazione politica dell'epoca.

Durante il Regno delle Due Sicilie (1816-1861) la storia borbonica rappresenta una fase cruciale per l'identità del Sud, con importanti sviluppi infrastrutturali, artistici e culturali che meritano adeguata memoria e valorizzazione.

Nel periodo del Risorgimento e Unità d'Italia (1860-1870) la partecipazione dei popoli meridionali alla costruzione dello Stato unitario ha comportato sacrifici e trasformazioni sociali significative, spesso sottovalutate nella storiografia nazionale.

Il presente disegno di legge mira a rafforzare la memoria storica e culturale del Mezzogiorno, riconoscendo il contributo dei popoli meridionali alla storia nazionale, promuovendo una maggiore conoscenza della storia del Sud e incoraggiando la partecipazione attiva delle comunità locali nella tutela delle proprie radici culturali.

Valido strumento per attuare quanto sopra detto è l'istituzione di un ente *ad hoc* denominato Istituto per la memoria e la cultura del popolo meridionale (IMCPM) con sede a Napoli, così come stabilito dall'articolo 1 del disegno di legge.

All'articolo 2 vengono indicate le finalità che l'IMCPM si prefigge di attuare.

All'articolo 3 si stabilisce che l'IMCPM ha un proprio patrimonio ed ha entrate proprie che non gravano in nessun modo sulle finanze pubbliche.

Gli articoli da 4 a 6 attengono alle norme puramente organizzative dell'IMCPM quali soci, organi e statuto.

L'articolo 7 stabilisce l'entrata in vigore speciale della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'Istituto per la memoria e la cultura del popolo meridionale)

1. È istituito l'Istituto per la memoria e la cultura del popolo meridionale (IMCPM), con sede principale in Napoli e con durata fissata fino al 31 dicembre 2035.
2. L'IMCPM ha personalità giuridica di diritto privato ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Cultura.

Art. 2.

(Finalità)

1. L'IMCPM, che non ha fini di lucro, ha come finalità:
 - a) la ricerca, la raccolta, l'acquisizione, l'ordinamento, la conservazione e la fruizione di documenti archivistici e librari e di altri beni culturali, indipendentemente dalla loro datazione e dal supporto, riguardanti i movimenti sociali e politici, le imprese, le relazioni industriali e le conquiste sociali con particolare, ma non esclusivo, riferimento a Napoli, alla Campania e a tutto il Sud Italia;
 - b) la cura e la gestione dei beni culturali da esso detenuti a qualsiasi titolo e la loro valorizzazione per mezzo di pubblicazioni, di materiali didattici, di esposizioni temporanee o a carattere permanente;
 - c) l'organizzazione di cicli di studio e di formazione e la promozione e l'organizzazione di ricerche scientifiche sulla memoria del popolo meridionale.
2. Al fine di raggiungere le proprie finalità, e quindi in via meramente strumentale e complementare, l'IMCPM può:
 - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, utile e opportuno per il raggiungimento degli scopi dell'Istituto medesimo;
 - b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietario o pervenuti in comodato o comunque posseduti;
 - c) partecipare ad altri enti o società, costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe alla propria;
 - d) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
 - e) istituire servizi di supporto culturale per il pubblico, indispensabili alla vita dell'Istituto medesimo.

Art. 3.

(Patrimonio ed entrate)

1. Il patrimonio dell'IMCPM è costituito:
 - a) dai conferimenti dei soci al momento della costituzione o dell'adesione, con esplicita destinazione al patrimonio;
 - b) dai redditi derivanti dalla gestione del patrimonio e che possono essere destinati all'incremento dello stesso;
 - c) da eventuali lasciti, donazioni, erogazioni liberali esplicitamente destinati al patrimonio.
2. Le entrate dell'IMCPM sono costituite:
 - a) dalle quote associative annuali dei soci;
 - b) dagli apporti patrimoniali effettuati dai soci per consentire l'adempimento delle funzioni affidate all'IMCPM;
 - c) da erogazioni, elargizioni, finanziamenti e contributi da parte di enti pubblici e privati;
 - d) da altre entrate stabilite dallo statuto.
3. All'IMCPM è fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.
4. Lo statuto può stabilire altre risorse da mettere a disposizione dell'IMCPM.

Art. 4.

(Soci)

1. Sono soci dell'IMCPM gli enti fondatori:

- a) l'associazione culturale Movimento neoborbonico onlus;
- b) l'associazione Passato e Futuro *no profit*;

Art. 5.

(Organi dell'IMCPM)

1. Sono organi dell'IMCPM:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il consiglio di indirizzo;
- e) il revisore unico dei conti.

2. L'IMCPM può avvalersi di un comitato scientifico e di un direttore, con le modalità individuate nello statuto.

Art. 6.

(Statuto)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura, con proprio decreto, approva lo statuto dell'IMCPM, che ne disciplina l'organizzazione, le funzioni e le modalità di funzionamento.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

